

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1543

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, BUCCIARELLI, NOCCHI,  
ALBERICI e PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1993

---

Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della  
Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e  
potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che presentiamo ha lo scopo di recepire nella legislazione italiana ciò che in materia di circolazione dei beni culturali e di recupero o restituzione dei beni usciti illecitamente è previsto nel regolamento (CEE) n. 3911/92 e nella direttiva 93/7/CEE, di recente approvazione; e si propone altresì, parallelamente a questo recepimento, di adeguare e potenziare, per far fronte ai maggiori pericoli di dispersione determinati dall'abbattimento delle frontiere nell'ambito della Comunità europea, le norme di tutela previste nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.

Gran parte delle norme qui proposte sono la necessaria conseguenza dell'impostazione che caratterizza la direttiva e il regolamento comunitari: è il caso, per esempio, della distinzione tra spedizione verso altri Paesi della Comunità o esportazione verso un Paese terzo; oppure dell'istituzione di un organo di garanzia al quale possa fare ricorso, in sede di appello, chi ritenga di non aver avuto adeguata soddisfazione in rapporto alla richiesta di restituzione rivolta all'autorità amministrativa di primo grado.

Ma il disegno di legge da noi preparato ha anche un obiettivo più ambizioso: quello di chiamare l'Italia a svolgere un ruolo di avanguardia in qualche modo esemplare, nell'ambito della Comunità, per quel che riguarda la tutela e il rispetto del patrimonio culturale. Vanno in questa direzione alcune delle proposte più significative contenute nell'articolo 1, come l'impegno di considerare bene culturale, e quindi di restituire, tutto ciò che è considerato tale dalla legislazione del Paese di provenienza,

anche al di là delle categorie di oggetti o dei limiti temporali indicati negli allegati al regolamento e alla direttiva; oppure la proposta di considerare imprescrittibile il diritto alla restituzione quando si tratti di beni provenienti da collezione pubblica o aperta al pubblico o dal patrimonio ecclesiastico; o, ancora, di impegnarsi a restituire i beni usciti illecitamente da altro Paese della Comunità anche prima dello scorso 1° gennaio, purchè l'uscita illegale sia avvenuta nell'ultimo trentennio.

Altre norme innovative, che raccomandiamo particolarmente all'attenzione degli onorevoli colleghi, sono quelle che riguardano la possibilità di estendere il divieto di esportazione o spedizione anche alle opere di autore defunto realizzate da meno di cinquanta anni, purchè considerate di interesse particolarmente importante per il patrimonio culturale nazionale; o l'estensione del diritto di prelazione, qualora non sia esercitato dallo Stato, anche a favore di regioni, enti locali, musei pubblici o anche privati, purchè si impegnino a conservare l'opera nel territorio nazionale e la rendano accessibile al pubblico.

Segnaliamo infine la composizione particolarmente snella e, al tempo stesso, di sicura qualificazione e competenza che abbiamo proposto per la Commissione di garanzia evitando il ricorso ai consueti organi di nomina esclusivamente ministeriale e di composizione burocratica.

Ma c'è anche un secondo aspetto che caratterizza in modo qualificante la proposta che presentiamo: è l'indicazione volta a privilegiare la Comunità europea come area preferenziale per lo scambio di conoscenze, la promozione di esposizioni, la collaborazione nella ricerca, la circola-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione di studiosi, esperti, funzionari scientifici, in modo da creare una comunità culturale prima ancora che una comunità di mercato. Vanno in questo senso gli articoli 9 e 10, che impegnano a dare la preferenza ai paesi della Comunità euro-

pea nello scambio di opere per mostre, esposizioni, concessioni di ricerca, e che prevedono uno scambio di studiosi e di funzionari tecnico-scientifici per accrescere la reciproca conoscenza del patrimonio culturale e delle norme di tutela.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Restituzione dei beni culturali  
usciti illecitamente da altri Paesi)*

1. La Repubblica italiana, ai fini dell'applicazione delle norme della Comunità europea riguardanti la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da altri Paesi, considera come bene culturale tutto ciò che nel Paese di provenienza è definito tale dalla legislazione nazionale di tutela del patrimonio culturale, anche se si tratta di oggetti che non rientrano nelle categorie di beni o entro i limiti temporali di valore indicati negli allegati al regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e alla direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993.

2. La Repubblica opera con tutti i mezzi per rintracciare i beni di cui al comma 1 che siano stati introdotti furtivamente nel territorio italiano, segnala ai possibili Paesi interessati i beni di provenienza sospetta, favorisce e accelera la restituzione di quelli di cui sia accertato che sono usciti illegittimamente da altro Paese anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento e della direttiva di cui al comma 1, purchè dopo la data del 1° gennaio 1963.

3. Per tutti i beni di cui ai commi 1 e 2 l'azione di restituzione è imprescrittibile quando si tratta di beni appartenenti a collezione pubblica o comunque di proprietà pubblica, di beni ecclesiastici, di beni facenti parte di collezioni, purchè aperte al pubblico, di enti o istituti o fondazioni culturali. Negli altri casi l'azione di restituzione può essere esercitata entro il termine di settant'anni.

## Art. 2.

*(Eventuale indennizzo)*

1. Chiunque sia trovato in possesso, nel territorio della Repubblica italiana, di un bene culturale uscito illecitamente da altri Paesi è tenuto, pena la confisca, alla restituzione del bene e ha diritto a ottenere dallo Stato richiedente un indennizzo, comunque non superiore ai due terzi del valore di mercato accertato dal tribunale competente per territorio, in sede di giudizio civile, purchè sia in grado di dimostrare di aver usato adeguata vigilanza per accertare la provenienza lecita del bene. Non si considera adeguata la vigilanza qualora il possessore del bene non sia in grado di indicare con esattezza il soggetto fisico o giuridico dal quale lo ha acquisito. In caso di indicazione positiva, lo Stato richiedente ha diritto di rivalersi su tale soggetto per la somma pagata come indennizzo. La Repubblica italiana sostiene con tutti gli strumenti giuridici a disposizione l'azione di rivalsa.

## Art. 3.

*(Beni di cui è vietata l'esposizione)*

1. L'articolo 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - 1. Sono vietate, se costituiscono danno per il patrimonio culturale della nazione, la spedizione verso i Paesi della Comunità europea o l'esportazione verso Paesi terzi dei beni, o parti dei beni, di cui all'articolo 1 della presente legge e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 403, che, o considerati in se stessi o nel loro insieme o in relazione al contesto storico-culturale o ambientale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Rientrano fra i beni di interesse storico-culturale anche gli audiovisivi la cui realizzazione risalga a oltre venticinque anni, i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, i beni o strumenti di

interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

3. In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, possano essere vietate anche la spedizione o l'esportazione di autore defunto realizzate da meno di cinquanta anni, qualora tali opere siano reputate, dagli organi preposti alla tutela competente per territorio, di interesse particolarmente importante per il patrimonio culturale nazionale.

4. Non possono comunque essere esportati o spediti gli archivi o i singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 409, nonchè le cose dichiarate di interesse particolarmente importante ai sensi del capo I della presente legge».

#### Art. 4.

*(Attestato di libera circolazione)*

1. L'articolo 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - 1. Chiunque intenda spedire verso Paesi della Comunità europea o esportare verso Paesi terzi beni di interesse culturale deve richiedere e ottenere appositi attestati di libera circolazione, presentando il bene all'Ufficio esportazione competente per territorio e dichiarandone il valore venale.

2. L'Ufficio esportazione effettua i necessari accertamenti e decide con motivato giudizio se concedere o non concedere l'attestato di libera circolazione contenente la dichiarazione di spedibilità o esportabilità del bene.

3. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Comitato nazionale per i beni culturali e ambientali o dai suoi comitati di settore.

4. L'attestato di libera circolazione è redatto in tre copie: l'una deve sempre accompagnare il bene; la seconda è depositata agli atti dell'ufficio; la terza è immedia-

tamente trasmessa a una delle banche dati di cui al comma 5, istituite presso il Ministero per i beni culturali e ambientali».

#### Art. 5.

##### *(Pubblico registro dei beni culturali)*

1. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito il Pubblico Registro dei beni culturali, articolato in tre banche dati operanti, rispettivamente, presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, presso l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e presso l'Ufficio centrale per i beni archivistici. Tali banche dati curano la compilazione dell'elenco dei beni culturali vincolati, e ad esse affluiscono, per le rispettive categorie di beni, le decisioni degli Uffici esportazione, accompagnate della motivazione e da adeguata documentazione, circa il rilancio o meno dell'attestato di libera circolazione. Tali banche dati sono immediatamente consultabili da tutti gli Uffici esportazione».

#### Art. 6.

##### *(Diritto di prelazione)*

1. L'articolo 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - 1. Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione all'Ufficio esportazione il bene presentato per la spedizione o l'esportazione può essere acquistato, esercitando il diritto di prelazione, dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da musei pubblici o privati anche utilizzando fondi per gli acquisti costituiti con donazioni o liberalità, da enti o istituzioni o da singoli privati, che si impegnino a conservare l'opera per almeno dieci anni nel territorio nazionale e a comunicare ogni suo spostamento o cambio di proprietà.

2. Il prezzo di acquisto corrisponde al valore dichiarato. Qualora sorgano, riguardo al valore dichiarato, contestazioni tra la Direzione dell'Ufficio esportazione e il pro-



prietario del bene, decide in ultima istanza l'Autorità di garanzia cui all'articolo 39-bis.

3. La prelazione può essere esercitata sia per beni cui sia stata concessa sia per beni cui sia stato negato l'attestato che consente la spedizione o l'esportazione. Allo scopo di consentire la prelazione l'Ufficio esportazione può decidere di trattenere presso di sé per novanta giorni il bene, segnalandone l'esistenza mediante la adeguata pubblicità.

4. Nel caso che, per un determinato bene, sia stata negata la dichiarazione di spedibilità o di esportabilità, ed esso non sia stato acquistato per prelazione nei modi previsti dai commi 2 e 3, il proprietario del bene acquisisce il diritto di utilizzare il bene per il pagamento delle imposte dirette o delle imposte di successione, al valore dichiarato o, in caso di contestazione, al prezzo deciso dall'Autorità di garanzia».

#### Art. 7.

##### *(Autorità centrale e Commissione di garanzia)*

1. Dopo l'articolo 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. - 1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva 93/7/CEE, per l'esercizio delle funzioni indicate dalla direttiva stessa, e, per l'Italia, il Ministero per i beni culturali e ambientali. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonchè della cooperazione con altri Ministeri, con gli altri organi dello Stato, con le regioni, con gli enti locali.

2. Nell'ambito del Ministero, presso la segreteria del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, è costituita una Commissione di garanzia per la spedizione, l'esportazione e la restituzione dei beni culturali. Essa è costituita da cinque membri eletti al proprio interno, tra i docenti universitari o i funzionari tecnico-scientifici, dai Comitati di settore dei beni ambientali e architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici, librari, nonchè da due docenti universitari di ruolo eletti con voto limitato, al proprio esterno, dai membri del

Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

3. I componenti della Commissione di garanzia, sono nominati con decreto del Ministro; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta. Qualora uno dei componenti cessi dalla carica prima della scadenza, gli subentra il primo dei non eletti nella corrispondente categoria.

4. La Commissione di garanzia elegge, a maggioranza dei suoi componenti, un presidente e un vice presidente. Essa può deliberare solo con la presenza di almeno cinque componenti.

5. Con decreto del Ministro è costituita, presso la Commissione, una segreteria».

#### Art. 8.

##### *(Compiti della Commissione di garanzia)*

1. Dopo l'articolo 39-bis della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è inserito il seguente:

«Art. 39-ter. - 1. La Commissione di garanzia è organo di appello contro i provvedimenti di diniego, da parte degli Uffici esportazione, degli attestati di circolazione che consentano la spedizione o esportazione. La Commissione si pronuncia sul ricorso entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Tale termine può essere prorogato una sola volta, per necessità obiettive o per motivate esigenze istruttorie. Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione del ricorso senza che la Commissione si sia pronunciata, il ricorso si intende accolto.

2. La Commissione stabilisce altresì, in sede di ricorso, il prezzo di un bene, qualora al riguardo sia sorta controversia tra l'Ufficio esportazione e il proprietario o fra il proprietario e altre amministrazioni dello Stato.

3. La Commissione sovrintende al buon funzionamento delle banche dati di cui all'articolo 5, per quanto riguarda i beni presentati agli Uffici esportazione, e avvalendosi della consulenza dei Comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali può presentare al

Ministro proposte di intervento e di indirizzo per tutta la materia riguardante la circolazione dei beni culturali nella Comunità europea o l'esportazione verso Paesi terzi. Essa riceve dal Ministero informazioni su tutte le richieste di restituzione avanzate da altri Paesi della Comunità europea e si adopera per la più corretta e tempestiva attuazione della normativa comunitaria».

Art. 9.

*(Collaborazione fra i Paesi della Comunità europea)*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 1 a 5 della legge 2 aprile 1950, n. 328, concernenti l'invio all'estero per mostre o esposizioni organizzate da governi o enti culturali stranieri di beni culturali tutelati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli organi da esso dipendenti sono tenuti a dedicare prioritaria attenzione alle iniziative organizzate da governi o enti culturali dei Paesi della Comunità europea. Analoga prioritaria attenzione verrà prestata alle richieste di università, istituzioni di ricerca, enti culturali dei Paesi della Comunità europea, rispetto a quelli di altri Paesi, in ordine all'applicazione dell'articolo 45 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, relativa alla concessione di eseguire ricerche archeologiche.

Art. 10.

*(Scambi di esperti, studiosi, funzionari scientifici)*

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Paesi della Comunità europea, il Ministero per i beni culturali e ambientali promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti Ministri degli altri Paesi al fine di realizzare scambi, per periodi non inferiori ai sei

mesi, di esperti, studiosi, funzionari tecnico-scientifici, da impiegare presso gli Istituti centrali e periferici, con particolare attenzione per gli uffici esportazione.

2. Saranno altresì promosse, con durata minore, incontri, *stages*, altre iniziative volte a promuovere la cooperazione tecnico-scientifica.

Art. 11.

*(Potenziamento degli Uffici esportazione)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge contenente norme e indicazioni programmatiche per il riordinamento, la qualificazione e il potenziamento degli Uffici esportazione.